

Deliberazione n. 183/2014/PAR



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai Magistrati:

dott. Antonio De Salvo	presidente;
dott. Marco Pieroni	consigliere;
dott. Massimo Romano	consigliere;
dott. Ugo Marchetti	consigliere;
dott. Italo Scotti	consigliere;
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario;
dott. Riccardo Patumi	primo referendario;
dott. Federico Lorenzini	referendario.

Adunanza del 19 settembre 2014.

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229

dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 31, e il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la legge della regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13 istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali, insediatosi il 17 dicembre 2009;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Cesenatico (Fc) con nota del 3 luglio 2014, trasmessa in pari data alla Sezione regionale di controllo;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle Autonomie Locali;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 37 del 28 agosto 2014, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale di questa Sezione;

Udito nella camera di consiglio del 19 settembre 2014 il relatore Marco Pieroni;

Fatto

Il Comune di Cesenatico chiede di conoscere se è legittimo

corrispondere, per attività svolte nell'anno 2013, incentivi di progettazione ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006 al dirigente del settore urbanistica incaricato per l'Ente, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, individuato specificamente nel procedimento di redazione e progettazione di "Variante generale al PRG 98, ai sensi dell'ex art. 15 della l.r. n. 47 del 1978 e successive modificazioni" come "progettista", laddove il regolamento comunale vigente espressamente prevede che "progettisti" si identificano nei dipendenti di ruolo facenti parte dell'ufficio tecnico".

Diritto

1. Ammissibilità soggettiva ed oggettiva.

1.1. L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal Sindaco del Comune di Cesenatico, organo di vertice dell'Ente ai sensi dell'articolo 50, comma 2, TUEL.

1.2. La valutazione dei presupposti di ammissibilità oggettiva è volta ad accertare, oltre l'inerenza del quesito proposto

con le materie di contabilità pubblica, la rilevanza generale della questione proposta, la mancanza di diretta funzionalità della richiesta di parere rispetto all'adozione di concreti atti di gestione, l'assenza di valutazione su comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati, l'assenza di interferenze con la funzione giurisdizionale intestata alla Corte dei conti o ad altre giurisdizioni, né con procedimenti in corso presso la Procura della Corte dei conti.

In relazione al primo presupposto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 17, co. 31, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica "strumentale" all'esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo. Tale locuzione comprende, oltre alle questioni tradizionalmente riconducibili al concetto di contabilità pubblica (sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici) anche i "quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (...), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (SS.RR., Deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

1.3. Ciò premesso, la Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame sul piano oggettivo sia ammissibile in quanto "risulta connesso alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da

principi di coordinamento della finanza pubblica (...), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (SS.RR., Deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

2. Merito

2.1. Al riguardo, giova premettere che il Comune richiedente, come è possibile desumere dal preambolo dell'allegato A alla richiesta di parere (che richiama la giurisprudenza di questa Corte in materia, in particolare i pareri delle Sezioni di controllo della Regione Toscana, nn. 252/2013 e 276/2013 e della Regione Veneto n. 361/2013), è avveduto - ma come si vedrà in modo insufficiente - della complessa questione interpretativa concernente la spettanza degli incentivi di progettazione ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006 a favore dei dirigenti - nel senso che la previsione dell'art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 conterrebbe, per i dirigenti, una norma di incentivazione autonoma derogatoria rispetto al principio di onnicomprensività contenuta nel comma 5 del medesimo articolo.

In particolare, nella citata deliberazione n. 361 del 2013, la Corte dei conti, Sezione regionale per la Regione Veneto ha ritenuto che: *"che la previsione dell'art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 contenga una esplicita norma di incentivazione che deroga al principio di onnicomprensività. La norma introduce quindi una previsione derogatoria autonoma e distinta rispetto a quella contenuta nel comma 5, ricavabile da numerosi fattori. Tale conclusione è avvalorata, in particolare, sia dalla analisi dell'evoluzione storica della norma che dalla verifica della sua trasposizione nel corpus del codice dei contratti. Essa trova conferma altresì nella esplicita previsione testuale della norma (atto*

di pianificazione comunque denominato), nonché dalla previsione di una diversa commisurazione del compenso rispetto a quanto previsto in tema di progettazione di opere pubbliche. L'oggettiva e dimostrata maggiore complessità delle funzioni di pianificazione trova una sua esplicitazione a livello normativo nella documentazione che viene allegata alle varianti agli strumenti urbanistici rispetto alle modifiche puntuali di essi connesse alla progettazione delle opere pubbliche. Tali attività di elaborazione sono pertanto di uno scrutinio comparativo alla luce dei principi dell'ordinamento e in particolare di ragionevolezza e di quelli enunciati all'art. 36 della Costituzione. Anche sul piano soggettivo, le mansioni di pianificazione generali – a differenza di quelle di progettazione di opera pubblica – non sono ascrivibili alla specifica competenza di un solo soggetto, ma richiedono una attività multidisciplinare, che non potrebbe trovare deroga alcuna attese le tassatività delle competenze professionali stabilite dalla legge. Peraltro, esse richiedono comunque una intensa attività di coordinamento che trova esplicita conferma testuale nella norma del comma 6 nel rinvio alle modalità e criteri del regolamento di cui al comma precedente. La stessa commisurazione del compenso, in modo sensibilmente diverso rispetto a quella di progettazione dell'opera pubblica, dimostra come l'intenzione del legislatore è stata quella di attribuire la giusta retribuzione all'attività di pianificazione, anche mediata, a prescindere dal suo collegamento con un'opera pubblica".

2.2. Tale questione interpretativa non costituisce, invero, il *petitum* del quesito, essendo quest'ultimo volto a conoscere se il Comune sia legittimato ad estendere al dirigente del Settore urbanistica del Comune medesimo (come previsto dalla delibera a

firma dello stesso dirigente del Comune allegata alla richiesta di parere) la corresponsione degli incentivi per la progettazione, laddove, invece, il Regolamento comunale, emanato ai sensi dell'art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, identifica i progettisti beneficiari "nei dipendenti di ruolo facenti parte dell'ufficio tecnico", (v. art. 3, comma 1, lettera b, del Regolamento comunale per la corresponsione degli incentivi per la progettazione del 6 ottobre 2006).

2.3. Tuttavia, occorre qui svolgere una importante precisazione circa la validità dell'orientamento formulato in proposito dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Veneto n. 361 del 2013, citata nel preambolo della Determinazione n. 841 allegata alla richiesta di parere, evidentemente non a conoscenza del Comune richiedente.

2.3.1. La Corte dei conti, Sezione autonomie, con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2014/QMIG ha risolto la questione di massima circa la corretta interpretazione delle disposizioni recate dall'art. 92, comma 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 (in prosieguo Codice dei contratti) ed, in particolare, della definizione ivi riportata "*atto di pianificazione comunque denominato*".

Due erano gli indirizzi interpretativi formatisi nella giurisprudenza della Corte, il primo considerava i corrispettivi previsti dalle citate disposizioni di cui all'art. 92, comma 6, a favore dei dipendenti, a titolo di incentivi alla progettazione interna, necessariamente collegati alla realizzazione di opere pubbliche e la partecipazione alla redazione di un atto di pianificazione di carattere generale quale attività rientrante nell'espletamento di funzioni istituzionali (cfr. *ex multis*: Sez. contr. Toscana n. 231 del 2011 e n.15/2013; Sez. contr. Piemonte n. 290 del 2012; Sez.

contr. Puglia n. 1 del 2012 n.107 del 2012; Sez. contr. Lombardia n. 452 del 2012 e n. 391 del 2013; Sez. contr. Campania n.141 del 2013; Sez. contr. Emilia Romagna n. 243 del 2013; Sez. contr. Marche n.67 del 2013; Sez. contr. Umbria nn. 119 e 125 del 2013); il secondo, di recente espresso dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n. 361/2013), e richiamato nel preambolo della determinazione n. 841 del 4.12.2013, allegata alla richiesta di parere del Comune di Cesenatico, affermava che *"con l'utilizzo della locuzione atto di pianificazione comunque denominato, lungi dall'autorizzare interpretazioni restrittive, il legislatore ha inteso utilizzare una dizione sufficientemente generale ed aperta, tale da consentire di ascrivere all'ambito oggettivo della norma ogni atto di pianificazione, prescindendo dal suo collegamento diretto con la progettazione di un'opera pubblica"*, concludendosi per un'applicazione dell'istituto premiale estesa ad ogni atto di pianificazione *"anche di carattere mediato"*.

2.3.2. Nel merito, la Sezione autonomie, nella citata delibera n. 7/SEZAUT/2014/QMIG, ha risolto la questione di massima e dunque il contrasto tra le pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte nel senso che gli incentivi di cui al citato art. 92, commi 5 e 6, devono essere necessariamente riferiti alla progettazione di opere pubbliche e non invece a meri atti di pianificazione non collegati direttamente alla realizzazione di un'opera pubblica, come invece risulterebbe dalla citata determinazione n. 841 allegata alla richiesta di parere del Comune di Cesenatico, che, appunto, fa riferimento alla progettazione della *"variante generale al PRG 98, ai sensi dell'ex art. 15 l.r. n. 47/78 e s.m.i."*.

2.4. Tanto premesso, in considerazione del tenore della

richiesta di parere, occorre comunque stabilire se l'attuale formulazione del Regolamento comunale per la corresponsione degli incentivi per la progettazione osti, in via di principio, a legittimare il Comune a corrispondere, per attività svolte nell'anno 2013, incentivi per la progettazione (riferibile alla realizzazione di opere pubbliche) al dirigente responsabile della struttura, dato, come si è visto, che il citato regolamento individua i beneficiari degli incentivi nei progettisti "dipendenti di ruolo facenti parte dell'ufficio tecnico", come individuati dal dirigente.

2.5. Al riguardo occorre ricordare che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali (Area II Regioni e Autonomie locali) Quadriennio normativo 2006-2009, Biennio 2006-2007 prevede all'art. 20 (*Onnicomprensività del trattamento economico*) quanto segue: *"In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e secondo le modalità da queste stabilite: art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163 del 12.4.2006; art. 37 del CCNL del 23.12.1999; art. 3, comma 57, della legge n. 662 del 1996; art. 59, comma 1, lett. p), del d.lgs.n.446/1997 (recupero evasione ICI); art. 12, comma 1, lett. b), del d.l. n.437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996. L'ente definisce l'incidenza delle suddette erogazioni aggiuntive sull'ammontare della retribuzione di risultato sulla base criteri generali oggetto di previa concertazione sindacale, ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 22.2.2006."* Tale clausola negoziale riproduce quelle già inserite nel CCNL del 23.12.2009 (art. 26, comma 1, lett. e), e nel CCNL del

10.4.1996 (art. 37, comma 1, lett. e).

Nell'orientamento applicativo del 27.11.2007, l'Aran ha anche chiarito che *"le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 18 della legge 109/1994 (ora art. 92, comma 5, del d.lgs.n.163/2006) possono confluire nel fondo di posizione e di risultato della dirigenza (per essere erogate come retribuzione di risultato) solo a condizione che sussistano i finanziamenti destinati alla esecuzione delle relative opere pubbliche e, naturalmente, limitatamente al solo anno di riferimento temporale dello stesso finanziamento"*.

2.6. Quanto alla individuazione dell'Ufficio tecnico, l'organigramma del Comune di Cesenatico non individua espressamente l'"Ufficio tecnico", bensì diversi Uffici con competenze di progettazione urbanistica tra cui l'Ufficio diretto dal dirigente arch. Vittorio Foschi Edilizia privata-vigilanza (cfr. determinazione n. 841 del 4 dicembre 2013, allegata alla richiesta di parere del Comune di Cesenatico); sicché, quest'ultimo sembra riconducibile nell'ambito applicativo della disposizione comunale.

2.7. Sulla base del ricostruito quadro normativo di riferimento, la formulazione della norma regolamentare del Comune di Cesenatico non sembra di per sé di ostacolo alla destinazione nell'an degli incentivi di cui al Fondo per la progettazione al personale dirigenziale di ruolo di un Ufficio tecnico del Comune, in quanto come si è visto, sulla base delle vigenti clausole contrattuali, la cd. onnicomprensività del trattamento dei dirigenti appartenenti all' Area II (Dirigenti di Regioni ed Enti locali) non esclude l'eventuale destinazione, anche a loro beneficio, degli incentivi di cui all'art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006.

3. Un ulteriore profilo merita di essere evidenziato sebbene esso non formi oggetto del quesito.

La citata determinazione n. 841 del 4 dicembre 2013, allegata alla richiesta di parere, prevede che il dirigente capo dell'Ufficio risulta beneficiario nella misura del 40% dell'incentivo; e tuttavia, tenuto conto del disposto di cui al quarto periodo dell'art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 *"La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti"*, la determinazione omette di indicare il soggetto deputato ad "accertare" che le attività da remunerare saranno svolte in modo positivo, potendo invero ipotizzarsi che, nel silenzio della determina, il capo dell'Ufficio beneficiario dell'incentivo possa coincidere con il soggetto che provvederà all'accertamento del buon esito del progetto.

In proposito, occorre segnalare che il Comitato consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato, nel parere 21.12.2013 n. 513720/23 di prot. (CS 4955-6145/13, Sez. VII, avv. Marco Stigliano Messuti), in riferimento al quesito su *"chi debba intendersi per membro interno ovvero esterno alla stazione appaltante ai fini dell'applicazione rispettivamente degli incentivi ex art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006"*, ha ritenuto che *"[...] gli aventi diritto potevano essere solo le figure tecnico-professionali espressamente richiamate ai fini del riparto, ossia il responsabile del procedimento, il progettista, il direttore dei lavori, i collaudatori, nonché i loro collaboratori"*; il citato parere aggiunge che *[nella fattispecie esaminata] "il convenuto ha percepito il fondo come collaboratore di sé medesimo in evidente violazione dell'art. 92, comma 5, nella parte in cui, invece, stabiliva la destinazione ad 'economia' non solo per la quota d'incentivo riguardante le attività conferite a soggetti esterni, ma anche per quelle prive del dovuto "accertamento" da*

parte del dirigente, e non vede il Collegio come il ... abbia potuto sindacare, valutare e, dunque, 'accertare' la propria auto-collaborazione".

4. Occorre aggiungere che la disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione per la progettazione interna è stata riconsiderata ad opera dell'art. 13-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha inserito, dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7-ter, il quale così dispone *"L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del*

progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.".

Per effetto di questa innovazione normativa: a) la disciplina del regime dell'incentivazione è ora espressamente da ricondurre alla sola realizzazione di opere pubbliche e non anche ad attività di pianificazione territoriale; b) in base all'ultimo periodo del citato comma 7-ter, il legislatore, evidentemente ispirato alla *ratio* del principio della onnicomprensività della retribuzione, prevede ora che non spetta al "dirigente" il riparto degli incentivi dal Fondo per

la progettazione.

5. Conclusivamente, deve ritenersi che:

a) l'ambito applicativo degli incentivi per la progettazione di cui agli artt. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006 riguarda non un'attività di semplice pianificazione territoriale (come sembra avvenire nel caso all'esame), ma esclusivamente progettazione collegata direttamente con la realizzazione di un'opera pubblica;

b) fino all'entrata in vigore della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, anche il dirigente di ruolo di un ufficio tecnico del Comune potrebbe beneficiare degli incentivi, in quanto il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area II prevede espressamente quale deroga al principio dell'onnicomprendività la spettanza di incentivi per la progettazione (come detto, strettamente riferibile alla realizzazione di un'opera pubblica);

c) in base al principio dell'alterità, il beneficiario dell'incentivo non può coincidere con il soggetto (ad esempio, il capo dell'Ufficio tecnico) che provvederà all'accertamento del buon esito del progetto;

d) l'art. 93, comma 7-ter, ultimo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come inserito dall'art. 13-bis "*Fondi per la progettazione e l'innovazione*" della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 - disposizione non applicabile retroattivamente, non essendo norma di interpretazione autentica - ha espunto dall'ordinamento il comma 5 (al quale il CCNL dell'Area II faceva richiamo) e il comma 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; in base a tale nuova disciplina il

riparto del fondo per la progettazione non trova più applicazione per il personale con qualifica dirigenziale.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

ORDINA

Alla Segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione – mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Cesenatico ed al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna e di depositare presso la segreteria della Sezione l'originale della presente deliberazione in formato cartaceo.

Così deciso nella camera di consiglio del 19 settembre 2014.

Il presidente

f.to (Antonio De Salvo)

Il relatore

f.to (Marco Pieroni)

Depositata in segreteria il

Il direttore di Segreteria

f.to (Rossella Broccoli)